

Allegato A) alla delibera giuntale n.111 dd.21.11.2017

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone fisso.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti comunali e tariffe disciplinanti le entrate oggetto di concessione.

Il Comune trasferisce al concessionario del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione del servizio stesso, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali ovvero anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sistema contrattuale.

Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio è determinato dal canone annuo netto fisso, dovuto dal concessionario, a favore del Comune, nella misura di euro 8.200,00 con possibilità di rinegoziare l'ammontare del canone ogni due anni.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2022-

La concessione può essere rinnovata o prorogata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per un ulteriore ed uguale periodo.

ART. 5 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone stabilito entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 6 – CAUZIONE

Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione è tenuto a prestare una cauzione costituita in base alle norme della legge 10 giugno 1982 n. 348 il cui ammontare deve essere pari ad un decimo dell'importo del canone annuo netto fisso a favore del Comune.

Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal Regio Decreto 14 Aprile 1910 n.639.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta del dell'Organo comunale competente.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

ART. 7 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede Municipale.

ART. 8 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 9 - VARIAZIONE DI TARIFFE

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da I.C.P. a C.I.M.P., come esplicitato all'art.2, il canone annuo netto fisso convenuto, dovrà essere raggugliato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (diecipercento).

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente, salvo che la controversia non attenga a profili amministrativi della concessione.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale.

E' nulla la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.

L'atto contrattuale e' esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella - Allegato B - di cui al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo la concessione di imposte e tasse.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del servizio dell'attività di accertamento e riscossione delle pubbliche affissioni e della pubblicità è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.

Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non e' responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità Comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle Leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

Il servizio verrà svolto conformemente al progetto di gestione, che verrà formulato e prodotto in sede di offerta.

Pertanto il concessionario organizzerà il servizio come risultante dal progetto operativo, restando peraltro inteso che il rappresentante dello stesso dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente.

ART. 14 - REGISTRI E STAMPATI

Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

ART. 15 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Il concessionario dovrà comunque provvedere alla fornitura di quadri e stendardi per le affissioni nella quantità previste dal Piano Generale degli Impianti.

Gli interventi sull'impiantistica per pubbliche affissioni dovranno essere effettuati sia nel caso di mantenimento della metratura prevista dall' art. 18, sia in caso di necessità di sostituzione dell'impiantistica esistente per motivi di fatiscenza o pericolosità degli impianti.

ART. 16 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.

Al concessionario non e' imputabile la mancanza di tale verbale se non predisposto dagli Uffici Comunali competenti.

Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri utilizzando la medesima procedura di cui al primo comma.

ART. 17 - RICHIESTE DI AFFISSIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.

Il concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di Legge in vigore.

Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Comune attraverso gli organi tecnici e di vigilanza fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

ART. 18 – PERSONALE

Per il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario, escluso i comportamenti dolosi.

ART. 19 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso od abbandonato salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 20 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il servizio di ispezioni e controlli e' affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Il concessionario e' tenuto:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- c) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti;
- d) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal progetto operativo alle istanze del contribuente.

ART. 21 - PENALITA'

L'organo comunale competente, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

- per il ritardo nei versamenti trimestrali alla Tesoreria Comunale saranno dovuti gli interessi legali ai sensi della normativa vigente;
- per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale ed al progetto operativo del servizio realizzato e prodotto in sede di gara, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali.

ART. 22 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/03

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal Testo Unico n° 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 23 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi, previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e/o attività propedeutiche connesse o complementari.

ART. 24 - NORME FINALI

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 507/93, del D.Lgs. 446/97, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, quelle della legge Comunale e provinciale e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.